

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 541/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificato:

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,

(1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

*«Articolo 1*

Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(1) È opportuno elencare in parti separate dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione<sup>(2)</sup> le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le sostanze attive approvate a norma di tale regolamento.

Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato.»

(2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2011.

(2) L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificato:

(1) nell'allegato il titolo «**SOSTANZE ATTIVE APPROVATE PER L'UTILIZZO NEI PRODOTTI FITOSANITARI**» è sostituito dal seguente:

«PARTE A

**Sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.**

(2) la dicitura «Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nel presente allegato:» è sostituita da «Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte:»

(3) è aggiunta la seguente parte B:

«PARTE B

**Sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009**

Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte:

- per l'applicazione dei principi uniformi dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in relazione a ciascuna sostanza, occorre tenere conto delle conclusioni del relativo rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II:
- gli Stati membri tengono tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) a disposizione, per consultazione, degli eventuali interessati o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche

(\*) Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.»